

# L'Assicurazione della Responsabilità Civile da prodotti

La responsabilità civile dell'imprenditore verso terzi non si esaurisce con la produzione di beni e la loro consegna a terzi ma continua a esistere anche dopo la vendita.

Il mutato processo di produzione dei beni di consumo, l'avvento di prodotti sempre più sofisticati e realizzati non più da un solo fabbricante ma, talvolta, da una serie di partecipanti al processo di produzione, lo sviluppo dei metodi di commercializzazione e di scambio sui mercati internazionali, hanno portato all'emanazione della Direttiva 25.7.1985 del Consiglio della Comunità Europea relativa "alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi". Tale direttiva è stata seguita da altri decreti legislativi quali il 89/392 sulla sicurezza delle macchine usate per la fabbricazione che inserisce l'obbligo fondamentale della messa in servizio di prodotti rispondenti a precisi requisiti di sicurezza, commisurati al livello raggiunto dallo "stato dell'arte" (inteso come complesso delle migliori tecniche applicative nel rispetto da parte dell'imprenditore nella realizzazione e commercializzazione del bene che rappresenta), ampliandone quindi gli scenari della responsabilità.

Per produttore si intende chiunque partecipi al processo di produzione, sia che fabbrichi un prodotto, sia che si limiti ad apporre su di esso il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, che fornisca un prodotto anonimo o che importi un prodotto nella Comunità per vendita, locazione, leasing o altra forma di distribuzione nel quadro della sua attività

commerciale. **L'obiettivo fondamentale delle normative vigenti è la migliore tutela del consumatore e la posizione del produttore è quindi notevolmente esposta per cumulo di responsabilità su di lui gravanti.**

I costi di una copertura assicurativa sono determinati in funzione del settore di attività e del tipo di produzione, oltre che dall'area geografica di commercializzazione. La garanzia è operante per l'Italia, Europa e Paesi Extraeuropei ed è estendibile alle merci commercializzate negli Stati Uniti e Canada (paesi questi in cui vige una particolare severità di giudizio per gli eventi in questione. In forza di questo contratto, l'assicuratore "si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto fosse tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dai prodotti risultanti in polizza e fabbricati e/o venduti e/o distribuiti e/o commercializzati dall'Assicurato stesso e/o suoi depositari per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, dopo la consegna a terzi e/o la loro messa in circolazione anche ai sensi del D.lgs del 06.09.2005 n. 206 ", quest'ultimo definito "codice del consumo".

**La garanzia può assumere quindi varie forme e contenuti a seconda dell'azienda che intende assicurarsi sia che si limiti a commercializzare prodotti fabbricati da altri che ad**

**assemblare componenti realizzati da terzi o semplicemente distribuirli** ed opera, per i rischi legati alla vendita, anche per il magazzinaggio, le errate istruzioni impartite al consumatore finale, il cattivo assemblaggio ecc. In caso di prodotto commercializzato, l'assicuratore potrebbe esercitare l'azione di rivalsa verso il fabbricante del prodotto o delle parti assemblate ed è possibile comunque tutelare quest'ultimo stipulando un contratto con rinuncia alla rivalsa avente funzione di protezione di un soggetto diverso dal contraente. E' prevista l'opportunità della copertura retroattiva per prodotti già messi in circolazione all'atto della stipula del contratto. Fra i danni solitamente esclusi ma talvolta pattuibili ricordiamo: quelli relativi alle spese di rimpiazzo dei prodotti o di riparazione dei prodotti stessi; quelli dovuti solamente alla mancata rispondenza del prodotto all'uso o alla necessità cui lo stesso è destinato; le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti difettosi o presunti tali.



Sapri Broker Srl 00165 Roma Via del Crocifisso, 51  
- tel. 06.39370091 fax 06.39379093